

Parti

Ricorrente: BP Europa SE

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Dispositivo

- 1) *L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude, ai sensi di tale disposizione, in una situazione come quella del procedimento principale, nel momento in cui il destinatario di tali prodotti ha rilevato, al termine del completo scarico del mezzo di trasporto contenente i prodotti di cui trattasi, che mancavano taluni quantitativi di tali prodotti rispetto a quelli che dovevano essergli consegnati.*
- 2) *Il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 2, lettera a), e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che:*
 - *le situazioni da esso disciplinate escludono quella contemplata all'articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva, e*
 - *la circostanza che una disposizione nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, come quella controversa nel procedimento principale, non indica esplicitamente che l'irregolarità che tale disposizione della direttiva disciplina deve aver dato luogo all'immissione in consumo dei prodotti di cui trattasi non può ostare all'applicazione di tale disposizione nazionale allorché sono rilevati ammanchi, i quali implicano necessariamente siffatta immissione in consumo.*
- 3) *L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che si applica non solo se tutti i quantitativi dei prodotti circolanti in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione, ma anche nell'ipotesi in cui solo una parte di tali prodotti non è giunta a destinazione.*

⁽¹⁾ GU C 138 del 27.4.2015.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Youssef Hassan/Breiding
Vertriebsgesellschaft mbH**

(Causa C-163/15) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 23 —
Licenza — Registro dei marchi comunitari — Diritto del licenziatario di agire per contraffazione
nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro)**

(2016/C 106/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Youssef Hassan

Convenuta: Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

Dispositivo

L'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, dev'essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del marchio comunitario oggetto della licenza anche qualora quest'ultima non sia stata iscritta nel registro dei marchi comunitari.

⁽¹⁾ GU C 254 del 3.8.2015.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il
14 dicembre 2015 — X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst Douane, kantoor
Rotterdam Rijnmond**

(Causa C-666/15)

(2016/C 106/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrenti: X, GoPro Coöperatief UA

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le note esplicative della Commissione relative alla sottovoce 8525 80 30 e alle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata debbano essere interpretate nel senso che si configura «una singola sequenza video di almeno 30 minuti» anche quando le sequenze video sono registrate per oltre 30 minuti mediante la funzione «video record (registrazione video)» mentre le sequenze sono memorizzate in file separati, ciascuno di una durata inferiore a 30 minuti, e lo spettatore nella riproduzione deve aprire separatamente ciascun file con una durata inferiore a 30 minuti, ma esiste la possibilità, con l'ausilio del software fornito dalla GoPro, di leggere su un pc le inquadrature contenute in questi file in successione, e in tal modo memorizzarle su un pc come un unico filmato video, di durata superiore a 30 minuti, in un unico file.
- 2) Se osti alla classificazione nella sottovoce della NC 8525 80 99 di videocamere che possono registrare segnali provenienti da fonti esterne la circostanza che le medesime non possono riprodurre siffatti segnali tramite un apparecchio televisivo o un monitor esterni, in quanto le videocamere di cui trattasi, come ad esempio la GoPro Hero 3 Silver Edition, possono riprodurre su uno schermo o monitor esterno soltanto file da esse stesse registrati per mezzo dell'obiettivo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il
14 dicembre 2015 — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV/Paul Adriaensen e a.**

(Causa C-667/15)

(2016/C 106/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen